

R.G. 26/8/11 PM  
R.G. 26/8/11 G.p

Il giudice,

Considerato che parte opponente ha dichiarato di non avere più interesse all'opposizione rinunciandovi ma che il reato contestato agli odierni indagati in qualità di infermieri professionali, all'epoca dei fatti in servizio al reparto di medicina interna dell'ospedale di ~~Castellana Grotte~~ è procedibile d'ufficio;

Ritenuto cionondimeno che l'accusa appare difficilmente sostenibile in giudizio per le ragioni indicate dal Pm nella richiesta di archiviazione sostanzialmente attinenti alla carenza dell'elemento soggettivo; se è vero infatti che è obbligo della struttura assicurare adeguata vigilanza a tutela della salute e della sicurezza dei pazienti, in base alle regole interne alla Asl ~~Castellana Grotte~~ strumenti di contenzione sono di regola applicabili su espressa prescrizione indicazione medica, ed il personale infermieristico può ricorrervi in via eccezionale e d'urgenza sempre a tutela del malato, laddove una costante sorveglianza non sia in altro modo assicurabile per comprensibili ragioni di organizzazioni del servizio; tanto pare essere accaduto nel caso concreto posto che dal diario infermieristico risulta che alle ore 3:22 il paziente ~~...~~ era confuso ed agitato e per questo erano apposte le sbarre al letto, rimosse alle prime ore del mattino 6:14 (dopo che il paziente aveva tentato di scavalcarle) e non più ripristinate nel corso della mattinata in assenza di espressa indicazione medica e soprattutto, ciò è dato supporre dall'esame del diario infermieristico, a fronte del superamento dello stato di agitazione rilevato durante la notte da parte del paziente il quale alle ore 9:07 appariva "vigile, orientato, parzialmente autonomo" e dunque reputabile potenzialmente in grado di avvertire, piuttosto che alzarsi autonomamente ed incorrere nella caduta rivelatasi fatale.

Ritenuta dunque accoglibile la richiesta di archiviazione

PQM

visto l'art. 409 c.p.p.

Dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al p.m.

Manda alla cancelleria per i necessari adempimenti.

IL GIUDICE  
Dr.ssa Luisa Camposaragna

26/8/11  
26/8/11  
26/8/11